



SENTENZA N.346/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Paolo **Novelli**

Presidente

Rossella **Cassaneti**

Consigliere

Flavia **D'Oro**

Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio a istanza di parte**, iscritto al numero **74113** del registro di Segreteria, instaurato a istanza del **della A.N.M. S.p.A.** (Azienda Napoletana Mobilità - P.I. 06937950639), in persona dell'Amministratore Unico p.t., Ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Rispoli (PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale ad lites per notaio Dott. Luigi Pomponio del 3/8/2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli ufficio APSR al n. 27240, in calce al ricorso;

CONTRO

l'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentate pro tempore;

E NEI CONFRONTI

della **PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione**

Giurisdizionale per la Campania in Napoli, via Piedigrotta n. 63;

VISTI il ricorso introduttivo e tutti gli altri atti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 giugno 2024, il giudice relatore Primo Referendario Flavia D'Oro, l'Avv. Pierluigi Rispoli in difesa di A.N.M. s.p.a. e il P.M. d'udienza in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso. Non presente alcuno per Agenzia delle Entrate Riscossione.

FATTO

1. L'A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità presentava ricorso, in riassunzione ai sensi dell'art. 17 C.G.C., contro l'ADER - AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE e nei confronti della Procura Regionale erariale, per:

“a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del Concessionario per la riscossione, per il mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla cartella di pagamento n. 07120070196128727 (000), emessa nei confronti del sig. Ernesto Rao Limata e per l'effetto condannare parte convenuta a pagare in favore della A.N.M. S.p.A. la somma di € 253,20 oltre le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica delle ordinanze di ingiunzione (26.11.2004) alla data della trasmissione del ruolo al concessionario (30.08.2007), così come previste dall'art. 27 della Legge 689/1981 il tutto per € 404,84 ed interessi moratori, ovvero in subordine interessi legali, su detta somma ottenuta per il credito non riscosso, a far data dalla trasmissione del ruolo alla sentenza di accoglimento dell'opposizione (29.09.2016) ed oltre ulteriori interessi da detta data al saldo;

b) per l'effetto di siffatta declaratoria, Voglia l'Ecc.ma Corte adita

condannare in via accessoria ex art. 1226 c.c. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento nei confronti dell'A.N.M. S.p.A.

della somma che riterrà di liquidare secondo equità, a titolo di danno di immagine, che si quantifica sin d'ora nell'importo della sanzione dovuta e richiesta con l'ordinanza di ingiunzione, ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte dei Conti riterrà di giustizia;

c) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con l'aggiunta del rimborso spese generali dell'IVA e della C.P.A. con la maggiorazione di legge del 15% sui diritti ed onorari per spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario".

L'A.N.M. esponeva nel ricorso introduttivo, a sostegno della formulata domanda, che l'inadempimento del Concessionario nell'esazione del ruolo di cui alla sopra menzionata cartella esattoriale emessa in danno del sig. Rao Limata, era da ritenersi riconducibile alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 30832/2016, con la quale era stata accolta l'opposizione avanzata dal predetto soggetto privato avverso la pretesa esattoriale, per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Più in dettaglio, la ricorrente descriveva le fasi del procedimento sfociato nella citata pronuncia del Giudice di Pace di Napoli in cui si constataba l'estinzione per prescrizione del diritto di credito vantato dall'A.N.M. nei confronti del sig. Rao Limata [contestazione a quest'ultimo della violazione dell'obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio, notifica allo stesso di corrispondente ordinanza ingiunzione, a fronte di mancato pagamento della sanzione irrogata in misura ridotta,

iscrizione in data 30.8.2007 a ruolo ordinario della somma dovuta con maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981, trasmissione della minuta del ruolo ad Equitalia Sud spa nella qualità di concessionario ex lege per la riscossione coattiva del credito, invio al Concessionario del ruolo divenuto esecutivo, mancata notifica da parte dell'ADER (suceduta ex lege ad Equitalia spa) della cartella di pagamento al contravventore ovvero di altro atto interruttivo della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale ed emissione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli con cui veniva accolta l'opposizione del contribuente avverso la cartella di pagamento in parola].

L'odierno giudizio era conseguenza della riassunzione innanzi a questa Sezione Giurisdizionale territoriale della Corte dei conti, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione ordinaria sull'identica questione, pronunciata con sentenza n. 35494/2023 depositata in data 12.09.2023 depositata in data 12.09.2023 del Giudice di Pace di Napoli che ha provveduto ad applicare l'ordinanza n. 5569/2023 della Corte di Cassazione – SS.UU. emessa a definizione del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'ADER in analogo giudizio instaurato nei suoi confronti da A.N.M.

Nel ricorso introduttivo A.N.M. argumentava, anche riportando testualmente il ricorso presentato in sede ordinaria, sulla sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente alla luce del disposto dell'art. 172 C.G.C. in linea con le statuizioni della Corte di Cassazione illustrate nell'ordinanza sopra richiamata, della rilevabilità nella concreta fattispecie dell'inadempimento contrattuale -e della conseguente

responsabilità- della convenuta ADER nonché della risarcibilità del danno sia patrimoniale che d'immagine, subito dall'A.N.M. per effetto di tale inadempimento.

2. In data 20/12/2023 la P.R. trasmetteva conclusioni ex art. 175 C.G.C. con le quali, riepilogati i tratti salienti della controversia sottoposta allo scrutinio del Collegio, richiamando la sentenza n. 664/2023 pronunciata dalla Sezione con riguardo a identica fattispecie, prospettava l'ammissibilità della domanda della ricorrente *"limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per inadempiente dell'ADER, salva l'eventuale applicazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018, che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010"*, restando *"invece inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria per danno all'immagine"*.

3. L'ADER si costituiva in giudizio con memorie in data 29.2.2024 e 11.3.2024 chiedendo l'inammissibilità della domanda, in subordine, il rigetto, in tutto o in parte, della domanda in quanto infondata e la condanna di controparte al pagamento delle competenze ed onorari di giudizio. In particolare, riepilogati i fatti, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 172 lett. d) c.g.c. per difetto di legittimazione attiva, l'inammissibilità dell'azione per contrasto ed elusione della disciplina speciale di cui al d.lgs. 112/1999 (postergazione del termine per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità), infondatezza della domanda per annullamento ex lege del credito, infondatezza nel merito per inammissibilità di una pronuncia di condanna e per il

concorso dell'ente impositore nella causazione del danno lamentato, nonché per inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento del danno all'immagine.

4. In data 28.3.2024 perveniva dichiarazione della Difesa di A.N.M S.p.A. di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e di conseguente intenzione di rinunciare agli atti del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

5. All'udienza del 28.3.2024, assente l'Avvocatura dello Stato, la discussione della causa veniva rinviata all'udienza del 4.4.2024, che veniva successivamente rinviata all'udienza del 20 giugno 2024 al fine di acquisire l'accettazione di controparte costituita.

6. In data 10 aprile 2024 perveniva da parte di ANM la dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte di Ader inviata a parte ricorrente in pari data.

7. Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Pierluigi Rispoli ha confermato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'istanza di estinzione dello stesso; il PM di udienza si è espresso senza opposizione in proposito. All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, rappresentata dal ricorso in riassunzione presentato dall'ANM per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'ADER con condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme

iscritte a ruolo e del danno all'immagine, rientra -come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche (cfr. ex *plurimis*, sentenze nn. 172, 80 e 48 del 2024)- nella previsione dell'art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte dei conti che della legittimazione ad agire di ANM s.p.a.

B. In presenza della dichiarazione di ANM s.p.a. di rinuncia agli atti del giudizio nonché dell'accettazione di controparte il giudizio va dichiarato estinto.

Va ricordato in proposito che la rinuncia agli atti di causa può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle “*debite forme*”, ossia non deve contenere riserve o condizioni, e deve essere fatta “*dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti*”. Ciò in quanto la rinuncia “*non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio 'negozio processuale' con effetti estintivi*” (Sez. Giur. Appello sent. n. 381/2022).

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è, ai fini dell'estinzione, necessaria solo allorché, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6850: “*L'art. 306 c.p.c. stabilisce che*

il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; il fondamento del diritto ad accettare la rinuncia, ovvero di quello, opposto, a non accettarla, sta nell'essere parte costituita nel giudizio, non già nell'avere un interesse, posto pure che esso esista, alla partecipazione al giudizio"). Infatti, la previsione secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo solo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione, trova fondamento nella circostanza che l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo.

Nel caso di specie, Ader, costituitasi nel presente giudizio, ha accettato la rinuncia depositata da ANM agli atti del giudizio in data 10.4.2024 dichiarando di accettare la rinuncia agli atti formulata da parte ricorrente con accordo sulla compensazione tra le parti delle spese di lite.

Pertanto, in presenza della dichiarazione di ANM s.p.a. di rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte Ader, ogni ulteriore statuizione da parte del Collegio è preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.

C. Le spese di giudizio sono compensate, atteso, nel caso di specie, l'accordo manifestato sulla compensazione tra le parti delle medesime.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024.

Il Primo Ref. estensore

(Flavia D'Oro)

(firma digitale)

Il Presidente

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 28/06/2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)